

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3273

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NACCARATO

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e altre disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive

Presentata il 4 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge ha l'obiettivo di tutelare il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente. L'articolo 17 della Costituzione stabilisce che le riunioni si devono svolgere pacificamente e senza armi prevedendo che siano soggette a preavviso alle autorità qualora si tengano in luogo pubblico. Per le riunioni in luogo pubblico, alle quali tutti possono partecipare liberamente senza condizioni particolari, si pone il problema della sicurezza e dell'incolumità dei partecipanti e dei soggetti terzi non partecipanti.

Il diritto tutelato dall'articolo 17 della Costituzione, in diverse occasioni, è stato limitato, in alcuni casi addirittura impedito, da gruppi organizzati di persone che, con la violenza, hanno causato gravi incidenti e disordini nel corso di manifestazioni pubbliche legittime e pacifiche. In determinate circostanze tali incidenti hanno provocato ingenti danni a persone

fisiche e a cose e hanno compromesso il diritto dei cittadini di manifestare liberamente.

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto nel corso della XVI legislatura una « Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure di prevenzione e di contrasto di tali fenomeni ». Al termine dell'indagine la I Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2013, ha approvato un documento conclusivo che contiene elementi di informazione utili per raggiungere l'obiettivo indicato nella presente proposta di legge. Tale documento conclusivo — che purtroppo non ha ancora avuto seguito sul piano legislativo — dimostra la necessità di interventi normativi per tutelare il diritto sancito dall'articolo 17 della Costituzione e per prevenire e contrastare in modo efficace gli autori di

violenze nel corso di manifestazioni pubbliche. La proposta di legge introduce norme per garantire ai cittadini il diritto di riunirsi e di manifestare le proprie idee senza essere condizionati dall'azione violenta di gruppi di estremisti. In particolare essa propone di estendere alle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, di seguito «manifestazioni pubbliche», alcune misure introdotte nel nostro ordinamento con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, per prevenire e contrastare la violenza negli stadi e in occasione della manifestazioni sportive.

L'articolo 1 estende il divieto, disposto dal questore in base alla legge n. 401 del 1989 per le manifestazioni sportive, di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni pubbliche, o aperte al pubblico, alle persone che hanno preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 2 estende l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6-*bis* della legge n. 401 del 1989 a chi lancia o utilizza materiale pericoloso in occasione di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 3 estende l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6-*ter* della

legge n. 401 del 1989 a chi è trovato in possesso di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 4 disciplina gli effetti degli arresti in flagranza e degli arresti eseguibili ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 8 della legge n. 401 del 1989 per reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico e prevede poi il giudizio direttissimo per i soggetti che non rispettano il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive e per i soggetti arrestati per reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 5 sostituisce il titolo della legge n. 401 del 1989, in conformità alle modifiche apportate alla legge stessa.

L'articolo 6 inasprisce le sanzioni già previste dal codice penale per le condotte illecite poste in essere nel corso di manifestazioni pubbliche contro i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico.

L'articolo 7 disciplina le misure di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti dei soggetti indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, o agli articoli 6-*bis*, commi 1 e 2 e 6-*ter* della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri

dell'Unione europea per le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente

comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta »;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive »;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di lancio o utilizzo di razzi, petardi e simili, bastoni, mazze e oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).

1. All'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o a trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi,

bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento e invasione di campo in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di divieto di possesso di artifizi pirotecnici, bastoni, mazze e oggetti contundenti in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).

1. All'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate e le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contun-

denti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive »;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 6, 6-*bis*, comma 1, e 6-*ter* della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del citato

articolo 6, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Effetti dall'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

2. Per i reati indicati dagli articoli 6, comma 1, 6-bis, commi 1 e 2, 6-ter, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come da ultimo modificati dal presente articolo, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

ART. 5.

(Modifica del titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1. Il titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale, in materia di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).

1. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 583-quater. — *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale*

in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive). — Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni ».

ART. 7.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione).

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive »;

b) al comma 2 dell'articolo 16, la parola: « sportive » è sostituita dalle seguenti: « pubbliche, aperte al pubblico o sportive ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0033910